

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 22-23 marzo 2010 composta da:

Bruno PROTA	Presidente
Diana CALACIURA TRAINA	Consigliere
Aldo CARLESCHI	Consigliere relatore
Giovanni ZOTTA	Consigliere
Riccardo PATUMI	Referendario
Giampiero PIZZICONI	Referendario
Tiziano TESSARO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Treviso prot. n.10955 del 12.02.2010, qui pervenuta in data 18.02.2010 e assunta al prot. n. 1427;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione n. 21/2010 del 1°.03.2010 con la quale è stata assegnata la trattazione della suindicata richiesta al Cons.Aldo Carleschi;

VISTE le ordinanze del Presidente di questa Sezione n.30 e 31/2010, rispettivamente, del 19 e del 23.03. 2010 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITA la relazione del magistrato relatore Cons. Aldo Carleschi

FATTO

Il Comune di Treviso, con nota 10955 del 12 febbraio, pervenuta a questa Sezione il 18.02.2010 ed assunta al prot. n. 1427, chiede un parere definitivo in ordine al rimborso della quota tariffa di depurazione conseguente l'applicazione degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale 335/2008 dell'8.10.2008 -che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge nella parte che prevedeva la corresponsione di detta quota di tariffa anche nel caso in cui la fognatura fosse sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi fossero temporaneamente inattivi- con particolare riferimento ai termini di prescrizione ed alle modalità di richiesta dei rimborsi da parte

degli utenti. Al riguardo:

1. premette che questa Sezione con le seguenti, precedenti deliberazioni scaturite a seguito di pareri richiesti dall'Ente medesimo:

- 17/2009/PAR dell'11.2.2009 ha ritenuto applicabile nella fattispecie, la prescrizione ordinaria decennale con retroazione non oltre l'entrata in vigore del servizio idrico integrato (3.10.2000);
- 32/2009/PAR dell'8.4.2009 ha ritenuto che la problematica del rimborso, ed in particolare il suo inquadramento nell'ambito dei rapporti regolati dal diritto privato oppure del procedimento d'ufficio, poteva essere più compiutamente esaminata dopo l'emanazione dei decreti ministeriali previsti dalla legge 27 febbraio 2009, n.13, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n.208, nel frattempo intervenuta;

2. chiede, atteso che la materia., a seguito della predetta delega, è stata ora disciplinata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30.9.2009, facendo riferimento ai contenuti del decreto medesimo ed alla giurisprudenza della Corte dei conti richiamata anche nel decreto sopraindicato, se:

- a. in merito alla prescrizione vada applicato il termine quinquennale ex articolo 2948 del codice civile oppure quello decennale come indicato nella deliberazione

17/2009/PAR di questa Sezione citata al precedente punto 1., primo alinea;

- b. il Comune possa procedere alla restituzione della quota di tariffa indebitamente corrisposta solo in presenza di istanza scritta dell'utente (sottoposta ad imposta di bollo come chiarito dall'Agenzia delle entrate competente) o se questa debba essere anche documentata.

DIRITTO

La richiesta del Comune di Treviso è stata formulata ai sensi dell'art.7, comma 8, della legge 131/2003 e, al pari delle istanze che l'hanno preceduta, è da considerare ammissibile sia dal punto di vista soggettivo in quanto proviene dal Sindaco, organo politico di vertice e rappresentante legale dell'Ente ai sensi dell'art. 50, comma 2 del TUEL, che sotto il profilo oggettivo in quanto attiene alla materia della contabilità pubblica riguardando l'eventuale rimborso agli utenti della quota di tariffa per il servizio di depurazione nei casi giudicati incostituzionali e quindi impatta sulla gestione delle uscite e sugli equilibri di bilancio.

Nel merito, e relativamente ai punti oggetto di richiesta di parere da parte del Comune di Treviso, occorre premettere che nel preambolo del decreto 30.9.2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registrato alla Corte dei conti il 22.1.2010 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.31 dell'8.2.2010, recante "Individuazione dei criteri e dei parametri

per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione”, viene posto in evidenza che la giurisprudenza della Corte dei conti ha:

- *in prevalenza* indicato, per il diritto al rimborso delle somme di cui trattasi, il termine di prescrizione quinquennale ex art.2948 del codice civile;
- *costantemente* evidenziato la necessità, per ottenere la restituzione delle somme suddette, di una documentata istanza da parte dell’utente.

Il richiamo alla giurisprudenza della Corte -“*prevalente*” per il problema della prescrizione e “*costante*” per quanto riguarda le istanze di rimborso- indurrebbe a ritenere superate le oscillanti conclusioni cui sono finora pervenute alcune Sezioni che hanno affrontato l’argomento e che, sinteticamente, a titolo di esempio, qui si riportano:

- relativamente ai termini della prescrizione: 1) la Sezione scrivente (del.17/2009/PAR), la Sezione Sardegna (del. 8/2009) e la Sezione Molise (del.3.2009), partendo dal presupposto che le istanze di restituzione trovano titolo nel diritto di ripetere le somme indebitamente versate ex articolo 2033 c.c., hanno ritenuto applicabile il termine ordinario decennale di cui all’articolo 2946 c.c. (le prime due entro i limiti del periodo di vigenza del corrispettivo e cioè fino al 3.10.2000); 2) la Sezione Lombardia (del. 25/2009), viceversa, opinando che alla pronuncia di incostituzionalità

deve riconoscersi natura costitutiva (e non dichiarativa) con la conseguenza che sui rapporti giuridici si può configurare l'indebito solo per quelli non ancora definiti (pagamenti effettuati successivamente alla sentenza) ha ritenuto che solo a questi vada applicato il termine decennale mentre ai rimanenti (quelli antecedenti alla sentenza stessa) vada applicato il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.. Per la prescrizione quinquennale si è inoltre ripetutamente espressa la Sezione Campania (del. 24/2008 e 19, 23, 24 e 25/2009); 3) altra Sezione, infine (Calabria con del. 386/2008), ha interloquito genericamente in merito;

- circa la necessità di documentare la domanda, la ragione sostanzialmente sostenuta da varie sezioni è l'onere della prova dell'avvenuto pagamento che grava sugli utenti interessati. Questa Sezione, peraltro, non si è espressa al riguardo rimandandone la definizione ad avvenuta emanazione del decreto ministeriale sopra citato (del. 32/2009/PAR),

I contenuti del decreto del Ministero dell'ambiente sopravvenuto, tuttavia, non consentono di chiarire completamente i due aspetti del problema all'esame. Infatti, oltre l'accenno alla giurisprudenza della Corte dei conti formalizzato nel preambolo, non vi vengono presi in considerazione né i termini di prescrizione né l'obbligo di documentare le *richieste di rimborso*; richieste, queste ultime, di cui peraltro viene fatta espressa menzione all'art.6 del provvedimento senza ulteriori specificazioni per il qual motivo si

potrebbe ritenere sufficiente la sola istanza dell'utente. E tale interpretazione sembra confortata da altre disposizioni contenute nel decreto in questione che pongono a carico del gestore dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (ivi compresi i comuni che vi provvedono in via diretta come nel caso di Treviso) l'onere di provvedere a calcolare l'importo indebitamente corrisposto da ciascun utente, al netto degli oneri deducibili (art.4, comma 1., punto 4.) e di individuare quindi l'importo da restituire ad "ogni singolo richiedente avente diritto" con i relativi interessi (art.7, comma 3). In sostanza, per quanto riguarda questo secondo aspetto, il complesso delle norme citate pone, in maniera inequivocabile, obblighi in capo a soggetti pubblici (Autorità d'ambito o Enti locali) che comportano lo sviluppo di attività sulla base di documentazione tecnico-amministrativa già detenuta dai soggetti stessi e non già a carico degli utenti interessati ai quali incomberebbe solo l'obbligo di produrre istanza di rimborso.

E' noto che la Sezione Campania, con delibera 74/2009 del 30.9.2009, al fine di risolvere il parziale contrasto ravvisato nella materia in esame tra varie Sezioni della Corte, ha rimesso al Presidente della Corte stessa, a mente delle vigenti disposizioni, richiesta di parere del Sindaco del Comune di Formicola (Caserta) non riguardante, tuttavia, né la prescrizione, né le domande di rimborso. E' noto altresì che a tale richiesta è stato eccepito che il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare di cui sopra era da considerare “risolutivo dei quesiti posti dall’ente”; quesiti che, si ripete, sono di natura diversa da quelli rivolti dal Comune di Treviso a questa Sezione.

In tale quadro, per fugare ogni residuo margine di incertezza circa la corretta interpretazione da dare alla problematica –che peraltro riveste interesse eccedente l’ambito regionale- e di garantire quindi uniformità di indirizzo, si ravvisa la necessità di sospendere l’esame della richiesta di parere in contesto e di rimettere la questione alla Sezione delle Autonomie per i due profili d’interesse in precedenza indicati, confermando le valutazioni già espresse al riguardo da questa Sezione.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rimette la questione alla Sezione delle Autonomie.

Così deliberato in Venezia nella Camera di Consiglio del 22-23 marzo 2010.

L’estensore

Il Presidente

f.to Cons. Aldo Carleschi

f.to Dott. Bruno PROTA

Depositato in Segreteria il 24 marzo 2010,

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to Dott.ssa Raffaella Brandolese